ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ENTE BOLOGNAZOOFILA O.d.V. – E.T.S.

Organizzazione di Volontariato Iscritta nel Registro Regionale - Sezione della Provincia di Bologna con prot. n. 123104/2011 del 19 luglio 2011 – D. D. n. 1845/2011 Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro del Volontariato di Protezione Civile al n. BO058 Organizzazione di Volontariato riconosciuta giuridicamente dalla Regione Emilia Romagna (n. 903/2014)

40012 Calderara di Reno (BO) - Via Surrogazione, 13/8 - Fax. 051/725653 – Emergenze zoofile 051 / 727.727

SCOPO: La Protezione degli Animali e dell'Ambiente in Emilia Romagna MOTTO: Il nostro amore per gli animali, si misura dai sacrifici che siamo pronti ad affrontare per loro

CODICE FISCALE: 91259570371

E.MAIL:

contatti@bolognazoofila.org bolognazoofila@cert.cna.it

SITO

www.bolognazoofila.com

CONTO CORRENTE POSTALE: 001004240386

CODICE IBAN (c.c.p.): IT51Z0760102400001004240386

ATTIVITA' E SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE:

- Volontariato Zoofilo Ambientale
- Vigilanza Eco Zoofila
- Protezione Civile zoofila
- Prevenzione incendi boschivi
- Accompagnamento zoofilo
- Soccorso zoofilo veterinario
- Infortunistica zoofila
- Guardia medica veterinaria ausiliaria
- Gestione di canili, gattili, oasi feline, cliniche, ambulatori veterinari, cimiteri per animali d'affezione e da compagnia
- Promozione per la tutela e la difesa degli animali
- Promozione per la tutela e la salvaguardia della natura e dell'ambiente
- Gestione di fondi provinciali e/o regionali per la protezione degli animali e dell'ambiente
- Consulenze zoofile per animali d'affezione e da compagnia
- Organizzazione e gestione di corsi, convegni, mostre, esposizioni, conferenze, manifestazioni, editoria, feste campestri ecc.

NOTIZIARIO SOCIALE:

"II Guardazampe"

Iscritto presso il Tribunale di Bologna n. 8227 il 03.02.2012

BOLOGNAZOOFILA

Aderisce a: Federnatura FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 20.02.1987

UNITA' EMERGENZE ZOOFILE: 051 - 727.727

Nuovo Statuto Sociale

IN VIGORE DAL 01 APRILE 2021

TUTTI GLI ANIMALI NASCONO UGUALI DAVANTI ALLA VITA E HANNO GLI STESSI DIRITTI ALL'ESISTENZA.

DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE (UNESCO, 15/10/1978)

LA GRANDEZZA DI UNA NAZIONE E IL SUO PROGRESSO MORALE POSSONO ESSERE VALUTATI DAL MODO IN CUI VENGONO TRATTATI E SUOI ANIMALI

MAHATMA GANDHI

Fondata il 05 settembre 2005

INDICE DELLO STATUTO SOCIALE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1) COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, ORGANIZZAZIONE E SCOPO
- ART. 2) ATTIVITA' DELL'ENTE BOLOGNAZOOFILA
- ART. 3) AFFILIAZIONI ADESIONI FORO COMPETENTE DELL'ENTE
- ART. 4) MOTTO, COLORI, EMBLEMA, BANDIERA, STENDARDO E PATRONO DELL'ENTE

TITOLO 2: ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DI BOLOGNAZOOFILA

- ART. 5) ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
- ART. 6) DELEGAZIONI PROVINCIALI E DELEGATI
- ART. 7) DISTACCAMENTI TERRITORIALI E REFERENTI
- ART. 8) COMITATI, PROGETTI E SERVIZI

TITOLO 3: SOCI DI BOLOGNAZOOFILA

- ART. 9) SOCI DELL'ENTE
- ART. 10) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI DELL'ENTE
- ART. 11) DIRITTI DEI SOCI DELL'ENTE
- ART. 12) OBBLIGHI DEI SOCI DELL'ENTE
- ART. 13) SOSPENSIONE, ESPULSIONE E RADIAZIONE DEL SOCI DELL'ENTE
- ART. 14) ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CORPO VOLONTARIO PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE

TITOLO 4: PATRIMONIO SOCIALE DI BOLOGNAZOOFILA

- ART. 15) DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
- ART. 16) PATRIMONIO VEICOLARE DI BOLOGNAZOOFILA

TITOLO 5: BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE DI BOLOGNAZOOFILA

- ART. 17) BILANCIO
- ART. 18) RISORSE ECONOMICHE DELL'ENTE
- ART. 19) NORME AMMINISTRATIVE DELL'ENTE
- ART. 20) CONTI DI CREDITO ED AMMINISTRATIVI
- ART. 21) LIBRI SOCIALI

TITOLO 6: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI BOLOGNAZOOFILA

- ART. 22) DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 23) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- ART. 24) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
- ART. 25) VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
- ART. 26) MODIFICHE DI STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ENTE BOLOGNAZOOFILA O.d.V. E.T.S.
- ART. 27) COMMISSIONI ELETTORALI E RICORSI
- ART. 28) VOTAZIONI GENERALI, PARZIALI E RELATIVE DELEGHE

TITOLO 7: ORGANI DIRETTIVI DI BOLOGNAZOOFILA

- ART. 29) ORGANI DIRETTIVI DELL'ENTE
- ART. 30) COMPONENTI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELL'ENTE
- ART. 31) IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ENTE
- ART. 32) IL PRESIDENTE DELL'ENTE
- ART. 33) I DELEGATI PROVINCIALI E I REFERENTI DEI DISTACCAMENTI TERRITORIALI
- ART. 34) ISTITUTO DEL COMMISSARIAMENTO
- ART. 35) IL DIRETTORE GENERALE
- ART. 36) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- ART. 37) COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'ENTE

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 38) REGOLAMENTI DELL'ENTE
- ART. 39) RINVIO AD ALTRE NORME
- ART. 40) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

NUOVO STATUTO SOCIALE DELL'ENTE BOLOGNAZOOFILA OdV - ETS

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E.T.S. CON PRESONALITA' GIURIDICA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE

PREMESSA

In conformità al Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche, integrazioni e deroghe, al fine di procedere alle modifiche statutarie imposte dalla legge, l'Ente Associativo Bolognazoofila OdV – E.T.S. procede all'aggiornamento del proprio statuto

Calderara di Reno, 15 marzo 2021

per II Consiglio Direttivo
II Presidente
Gianfranco Kolletzek

TITOLO 1:DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) - COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, ORGANIZZAZIONE E SCOPO

- A) Si è costituita in conformità alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e sue modifiche e integrazioni. L'Organizzazione di Volontariato zoofilo animalista denominata Ente Bolognazoofa OdV ETS Codice Fiscale 91259570371 (di seguito chiamata ENTE o E.T.S.), esclusivamente per fini protezionistici, di solidarietà umana, apartitica, democratica, senza scopo di lucro,per la protezione, difesa e soccorso degli animali e dell'ambiente ivi compreso le connesse attività di Protezione Civile come previsto dall'art. 1 del D.Lgs n. 1/2018, l'Ente si riconosce Ente del Terzo Settore.
- B) L'Ente BOLOGNAZOFILA, alla data della presente modifica statutaria è
 - 1) iscritta nel Registro del volontariato della Regione Emilia Romagna, Sezione di Bologna come Organizzazione di Volontariato con prot. n. 123104/2011 del 19 luglio 2011 D. D. n. 1845/2011
 - 2) iscritta nel Registro del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (BO058)
 - 3) è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna al n. 903/2014
- C) L'ENTE ha domicilio fiscale nel Comune di Calderara di Reno (BO). L'eventuale trasferimento della sede nello stesso comune compete al Consiglio Direttivo e non concretizza variazione di statuto.
- D) La durata dell'ENTE è illimitata, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei soci.
- E) L'**ENTE** potrà operare nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, nei modi e nei termini di legge tramite la propria organizzazione centrale e periferica prevista dal presente Statuto.
- F) L'ENTE si prefigge lo scopo, con la prestazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, di concorrere e collaborare ad attività e servizi di cui l'art. 5 e 6 del D.Lgs n. 117/2017 e del presente Statuto, finalizzati alla protezione, salvaguardia, soccorso degli animali, della natura, dell'ambiente e delle sue risorse naturali che si rigenerano quali l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione, in ogni sua forma ed espressione ivi compreso le connesse attività di protezione civile e difesa ambientale, nonché le attività inerenti alla sicurezza stradale, con particolare riguardo alla salvaguardia degli animali nei modi e nei termini di legge vigenti, come previsto dal presente Statuto, in collaborazione ed ausilio agli Organi pubblici e privati preposti.

Potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi istituzionali, nonché le attività accessorie.

ART. 2) - ATTIVITA' DELL'ENTE BOLOGNAZOOFILA

L'ENTE, per l'attuazione dei suoi scopi, con la collaborazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, si ripropone di istituire, gestire e coordinare servizi, attività ed iniziative atte a concorrere e collaborare con enti pubblici e privati, preposti alla tutela e salvaguardia del patrimonio oggetto degli scopi sociali di cui all'art. 1 - lettera F) del presente statuto, in ogni sua forma ed espressione, anche a mezzo di appositi volontari specializzati ed agenti giurati effettivi e/o volontari, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, L'ENTE PERTANTO SI RIPROPONE DI:

- A) **promuovere** e favorire la conoscenza, la cultura ed il rispetto per la difesa degli animali in ogni sua forma ed espressione; concorrere e collaborare alla tutela, salvaguardia, soccorso e protezione degli animali, d'affezione, da compagnia, da reddito, protetti ivi compreso la fauna selvatica ed al patrimonio zootecnico nazionale;
- B) **promuovere** e favorire la conoscenza, la cultura ed il rispetto per la tutela e salvaguardia della natura e dell'ambiente che tenga conto delle esigenze ecobiologiche zoofile in ogni sua forma ed espressione, considerando il patrimonio naturale ed ambientale nazionale quale habitat naturale del genere umano ed animale.
 - Concorrere e collaborare alla tutela, alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, floro-boschivo con particolare riferimento all'inquinamento prodotto dalla circolazione stradale;
- C) <u>promuovere</u> e favorire la conoscenza, la cultura ed il rispetto per una corretta circolazione e sicurezza stradale in ogni sua forma ed espressione; concorrere e collaborare alle attività di educazione stradale, al fine di sensibilizzare la corretta applicazione dell'art. 189 del C.d.S.; nonché svolgere attività e servizi finalizzati alla tutela della circolazione e sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti, alla tutela e all'incolumità delle persone e degli animali, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso connesso alla circolazione stradale ed alla sicurezza degli animali; istituire e gestire un apposito progetto denominato "Strade sicure per gli animali e l'ambiente";
- D) <u>istituire</u> e gestire uno o più fondi finalizzati a recepire sovvenzioni, contributi per il funzionamento e l'espletamento delle attività di vigilanza, soccorso ed assistenza zoofilo veterinaria, per una corretta protezione degli animali e degli habitat naturali in cui vivono;
- E) concorrere e collaborare alle attività di protezione civile in ambito zoofilo veterinario, ambientale e di sicurezza stradale;
- F) collaborare all'espletamento di servizi in ambito zoofilo veterinario ambientale, con particolare riguardo a:
 - 1) al soccorso zoofilo veterinario a favore di animali feriti, infortunati o ammalati;
 - 2) alla vigilanza zoofila, alla profilassi e polizia veterinaria, la tutela e salvaguardia della fauna e del patrimonio zootecnico;
 - 3) alla cattura, l'accalappiamento di animali randagi o pericolosi con metodi indolori e/o narcotizzanti;
 - 4) alla ricerca di animali d'affezione smarriti, dispersi e/o sottratti;
 - 5) all'accompagnamento di animali bisognosi di cure o assistenza presso centri zoofilo-veterinari;
 - 6) al recupero di animali deceduti per la prevenzione di situazioni igienico veterinarie;
 - 7) alla gestione di canili, gattili, oasi feline, cliniche e ambulatori veterinari fissi e mobili, emoteche, centri di soccorso zoofiloveterinario, C.R.A.S., cimiteri e altre strutture riconducibili ad attività zoofile veterinarie;
 - 8) all'infortunistica zoofila e di guardia medica veterinaria ausiliaria;
 - 9) alla realizzazione e gestione di attività promozionali finalizzate alla raccolta di fondi, alimenti, attrezzature oggetti ed equipaggiamenti da utilizzare nei casi di emergenza o necessità.
 - 10) svolgere in genere attività e servizi riconducibili alla protezione, difesa, soccorso degli animali e dell'ambiente.

Tali servizi potranno essere svolti anche in collaborazione o per conto di enti pubblici o privati, saranno coordinati ed espletati dalla struttura associativa di volontariato prevista dall'art. 14 del presente statuto.

- G) **promuovere** e stimolare l'emanazione di norme legislative e provvedimenti amministrativi intesi a tutelare la protezione degli animali, dell'ambiente e della natura ivi compreso le sue risorse naturali che si rigenerano come l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione;
- H) <u>organizzare</u> e gestire attività commerciali e produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi compreso feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi, convegni, editoria, ecc.. al fine di incrementare i fondi, il bilancio ed il patrimonio sociale
- istituire, gestire ed espletare in genere, attività e servizi non in contrasto con le leggi vigenti ed il presente statuto, che possano contribuire all'attuazione degli scopi e finalità sociali, nonché all'incremento del bilancio e del patrimonio sociale;
- J) istituire e gestire un apposito "Centro servizi" finalizzato alla tutela e salvaguardia degli animali;
- K) <u>tutte le attività</u> e i servizi potranno anche essere espletati sotto forma di progetti finalizzati, temporanei o permanenti, previo disponibilità di bilancio.

ART. 3) - AFFILIAZIONI - ADESIONI - FORO COMPETENTE DELL'ENTE

- A) L'ENTE si riserva il diritto di aderire od affiliarsi a qualunque Ente o Associazione che riterrà opportuno, purché non in contrasto con il presente statuto e le leggi vigenti.
 - La delibera di adesione, di affiliazione o di revoca compete al Consiglio Direttivo, ed è applicata dal Presidente..
- B) L'ENTE per ogni controversia, riconosce solo ed esclusivamente il Foro di Bologna.
- C) L'ENTE si riserva il diritto di costituirsi parte civile in caso di violazioni e reati nei confronti degli animali e dell'ambiente, nonché in ogni altro caso che riterrà opportuno.

ART. 4) - MOTTO, COLORI, EMBLEMA, BANDIERA, STENDARDO E PATRONO DELL'ENTE

- A) Motto: "Il nostro amore per gli animali si misura dai sacrifici che siamo pronti ad affrontare per loro".
- B) Colori: blu, arancione e verde
- C) Emblema: un logo raffigurante un doppio cerchio con sfondo blu, all'interno dei due cerchi in negativo si evidenzia la scritta sociale

 BOLOGNAZOOFILA * PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE IN EMILIA ROMAGNA *

 Al centro del cerchio è raffigurato il simbolo internazionale del soccorso sempre di colore blu

 Al centro del simbolo di soccorso internazionale è impresso uno scudetto stilizzato del logo della città di Bologna, sormontato da un'aquila che sta per spiccare il volo di colore verde ed arancione, con la scritta Bologna Zoofila, sulla parte bassa del simbolo di soccorso internazionale è impressa l'immagine della Regione Emilia Romagna, in arancione con i confini e le sigle delle sue province.
- D) Bandiera: è quella nazionale con al centro l'emblema sociale impresso nella banda bianca.
- E) <u>Stendardo</u>: di colore arancione con la scritta "ENTE BOLOGNAZOOFILA O.d.V.- E.T.S." in alto e l'emblema sociale al centro
- F) Patrono: Sant'Antonio Abate (protettore degli animali) 17 gennaio di ogni anno.

TITOLO 2: ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DI BOLOGNAZOOFILA

ART. 5) - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

L'ENTE per la realizzazione dei suoi scopi e finalità statutarie, si avvale della collaborazione dei propri soci organizzati dalle delegazioni provinciali e dai distaccamenti territoriali

ART. 6) - DELEGAZIONI PROVINCIALI E DELEGATI

- A) Presso ogni provincia della Regione Emilia Romagna, può essere istituita una Delegazione Provinciale.
- B) Le Delegazioni sono coordinate da un Delegato Provinciale nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con delibera del Presidente, su indicazione dei Distaccamenti esistenti. Il Delegato dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
- C) Le Delegazioni Provinciali e i Delegati costituiscono esclusivamente delle articolazioni periferiche di coordinamento provinciale, senza alcuna autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e contrattuale, che compete esclusivamente al Consiglio Direttivo di Bolognazoofila.
- D) Il Delegato Provinciale è responsabile del coordinamento dei Distaccamenti presenti nel territorio provinciale di competenza, rappresenta l'ENTE in ambito provinciale presso le istituzioni pubbliche e private, coordina le attività ed i servizi di Bolognazoofila nel proprio territorio, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo e/o del Presidente.
- E) La nomina di Delegato Provinciale, ovvero di un Commissario con funzioni di Delegato Provinciale può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con semplice delibera del Presidente.
- F) Il Delegato Provinciale può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, in rappresentanza della propria Provincia.
- G) Nelle province, con almeno tre Distaccamenti, può essere istituito un Comitato di Coordinamento Provinciale.

Un apposito regolamento disciplinerà l'istituzione, il funzionamento, la sospensione e la cessazione delle Delegazioni.

ART. 7) - DISTACCAMENTI TERRITORIALI E REFERENTI

- A) L'**ENTE** per l'organizzazione delle proprie attività operative e di volontariato, su tutto il territorio regionale, può costituire dei Distaccamenti territoriali a condizione che vi siano almeno 5 (cinque) soci regolarmente iscritti.
- B) I Distaccamenti possono essere comunali o intercomunali e operano nell'ambito territoriale previsto dalle delibere istitutive.
- C) I Distaccamenti costituiscono esclusivamente delle articolazioni periferiche operative dell'**ENTE**, senza alcuna autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e contrattuale, svolgono le attività assegnate alla struttura di volontariato prevista dall'art. 14 del presente statuto e dai regolamenti associativi vigenti, nell'ambito del proprio territorio, ovvero, nell'ambito della propria provincia se richiesto dal Delegato Provinciale o dal Presidente di Bolognazoofila.
- D) I Distaccamenti sono diretti da un Referente indicato dai soci del Distaccamento e nominato dal Consiglio Direttivo con Delibera del Presidente. Il Referente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
- E) Nei Comuni in cui non esista ancora il numero minimo di soci per costituire un Distaccamento, il Consiglio Direttivo con Delibera del Presidente può nominare un Commissario con funzioni di Referente comunale.

Un apposito regolamento disciplinerà l'istituzione, il funzionamento, la sospensione e la cessazione dei Distaccamenti.

ART. 8) - COMITATI, PROGETTI E SERVIZI

- A) L'ENTE potrà istituire appositi Comitati, Progetti e Servizi finalizzati alla realizzazione dei propri scopi e finalità.
- B) L'ENTE istituirà ogni anno con un apposito progetto un premio denominato "Il Guardazampe".

Un apposito regolamento disciplinerà l'istituzione, il funzionamento, la sospensione e la cessazione del Progetto.

TITOLO 3: SOCI DI BOLOGNAZOOFILA

ART. 9) - SOCI DELL'ENTE

- A) Il numero dei soci è illimitato.
- B) All'ENTE possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età.
- C) Esiste un'unica categoria di soci denominata "socio ordinario".
- D) Nella categoria dei soci ordinari, sono ricompresi con apposita dizione i fondatori, gli onorari e gli operatori volontari.
- E) I soci ordinari che verseranno liberamente quote aggiuntive consistenti, riceveranno l'attestato annuale di sostenitore.
- F) Possono aderire in qualità di aggregati i minori che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ed i famigliari dei soci ordinari, nel rispetto dell'apposito regolamento.
- G) Ogni anno l'Assemblea dei soci stabilisce l'importo delle quote sociali ed associative.
- H) Le quote sociali o associative, debbono essere versate dai soci entro il 31 gennaio di ogni anno nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Un apposito regolamento disciplinerà l'accesso e le attività dei soci

ART.10) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI DELL'ENTE

- A) Sono soci ordinari dell'**ENTE** le persone, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo che verseranno, all'atto della richiesta, la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- B) Il Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni conferma o respinge l'adesione, in caso di accettazione della domanda verrà iscritto nel libro soci e rilasciata la tessera sociale; qualora l'esito fosse negativo la quota sociale verrà restituita.
- C) Con l'ammissione, il Socio autorizza **l'ENTE** al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle leggi sulla privacy, in relazione alle attività associative ed a verificare le dichiarazioni sottoscritte, nei modi di legge.
- D) I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
- E) I Soci morosi della quota sociale, dopo trenta giorni dal sollecito, saranno sospesi dall'**ENTE** dietro semplice provvedimento del Presidente che sarà esposto nell'Albo Sociale e comunicato al socio moroso.
- F) Alla prima Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo proporrà la loro espulsione per morosità.
- G) Non possono rivestire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano in corso carichi pendenti, relativi a reati contro il patrimonio, alle persone, agli animali ed all'ambiente o siano stati interdetti dai pubblici uffici.

ART. 11) - DIRITTI DEI SOCI DELL'ENTE

- A) Tutti i Soci possono aderire e partecipare alle manifestazioni sociali ed alle Assemblee, nel rispetto delle leggi vigenti, del presente Statuto, dei regolamenti e delibere degli Organi Direttivi dell'**ENTE**.
- B) I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- C) La qualità di socio di cui all'art. 9 si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
 La morosità e la indegnità sono deliberate dall'Assemblea dei soci.
- D) Tutti i soci ordinari hanno diritto al voto e possono essere eletti nelle cariche sociali a condizione che la loro anzianità di iscrizione nel libro soci non sia inferiore a dodici mesi e che non siano nella situazione prevista all'art. 10 comma G) del presente statuto.
- E) Tutti i soci ordinari in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento, qualora volessero espletare attività di volontariato in qualità di "operatori volontari" potranno richiedere di essere ammessi nella struttura prevista dall'art. 14 del presente statuto, impegnandosi ad acquisire le prescritte qualifiche e abilitazioni.

ART. 12) - OBBLIGHI DEI SOCI DELL'ENTE

I soci sono obbligati:

- A) Al pagamento delle quote sociali ed associative, quando previste;
- B) All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti associativi e delle deliberazioni degli Organi Direttivi;
- C) All'osservanza della scala gerarchica associativa prevista dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- D) Alla rifusione dei danni effettuati in caso di dolo, negligenza o violazioni palesi alle norme di legge, al presente statuto, ai regolamenti associativi, alle deliberazioni degli Organi Direttivi;
- E) Comunicare all'ENTE eventuali cambi di residenza e/o domicilio entro e non oltre i trenta giorni;
- F) I Soci che ricoprono cariche sociali e di responsabilità, anche con le dimissioni, rimangono responsabili del loro operato pregresso, ai fini statutari, amministrativi, civili e penali.
- G) Dopo tre assenze annuali, **non giustificate**, si decade da ogni carica od incarico sociale. Le giustificazioni devono essere prodotte con le relative documentazioni entro dieci giorni dall'assenza, salvo cause di forza maggiore.

ART. 13) - SOSPENSIONE, ESPULSIONE E RADIAZIONE DEL SOCI DELL'ENTE

A) I Soci potranno essere sospesi, espulsi o radiati quando:

- 1. Disattendono le leggi, lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni degli Organi Direttivi;
- 2. Si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali e/o associative;
- 3. Arrechino danno morale o materiale all'ENTE;
- 4. Non mantengano irreprensibile condotta morale o dichiarino falsamente requisiti, fatti o situazioni personali;
- 5. Siano sottoposti a procedimenti e/o condanne civili o penali , dolose;
- 6. Siano trasgressori alle norme per la protezione degli animali, caccia, pesca e dell'ambiente;
- 7. Nel caso che il Socio arrechi danno diretto o indiretto all'immagine dell'ENTE;.
- 8. Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro diretto, in tal caso la qualità di socio è temporaneamente sospesa;
- I predetti provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ENTE, contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri ed all'Assemblea dei soci il cui esito è inappellabile, fatto salvo la facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale.
- B) I Soci espulsi o radiati non possono essere più riammessi.
- C) I Soci radiati per morosità possono essere riammessi previo delibera del Consiglio Direttivo e al pagamento delle quote arretrate raddoppiate.
 - Le riammissioni non possono essere effettuate nei sei mesi precedenti alle elezioni delle cariche sociali.
- D) Per motivi d'urgenza e opportunità associative, il Presidente può disporre con apposita delibera la sospensione temporanea e immediata di qualunque socio e operatore volontario, in attesa della delibera del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Probiviri, ovvero dell'Assemblea dei soci, ovvero in attesa di ricorso giurisdizionale.

ART. 14) – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CORPO VOLONTARIO PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE

L'ENTE Associativo BOLOGNAZOOFILA OdV – E.T.S., per l'attuazione dei propri scopi istituzionali e le proprie attività di volontariato istituisce e gestisce la propria struttura denominata "Corpo Volontario per la Protezione degli Animali e dell'Ambiente" (chiamato d'ora in avanti semplicemente CORPO)

- A) La struttura operativa di Volontariato dell'**ENTE** potrà operare in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna. In servizio sono considerati Operatori Volontari e assumono le qualifiche che hanno conseguito a seguito di appositi corsi.
- B) Tutti gli Operatori Volontari ed effettivi potranno svolgere le proprie attività organizzate nei seguenti Servizi:
 - 1) Servizio per la Tutela Ambientale
 - 2) Servizio di Protezione Civile
 - 3) Servizio per la Protezione degli animali
 - 4) Servizio antincendi A.I.B. e Safety
 - 5) Servizio di Vigilanza e Soccorso Zoofilo
 - 6) Servizio per la sicurezza stradale art. 189/9bis C.d.S.
 - 7) Servizi e attività previste dagli artt. 1 e 2 dello Statuto
- C) Per essere ammessi al CORPO volontario è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo utilizzando i moduli predisposti, è obbligatorio essere socio da almeno sei mesi, salvo le deroghe previste dal regolamento, ed aver conseguito, ovvero, impegnarsi a partecipare a corsi e specializzazioni attinenti alle funzioni che si andranno ad espletare. Con la sottoscrizione della domanda "l'aspirante operatore volontario" si impegna moralmente, civilmente e penalmente di quanto dichiarato e sottoscritto, sollevando da ogni responsabilità l'ENTE e i suoi Organi Direttivi da eventuali dichiarazioni mendaci.
 - Gli appartenenti al Corpo sono obbligati a rispettare il regolamento generale e i regolamenti relativi al proprio servizio.
- D) Gli "operatori volontari" sono obbligati a partecipare a corsi di specializzazione, aggiornamento e abilitazione attinenti alle funzioni volontarie che dovranno espletare;
- E) Gli "operatori volontari", potranno svolgere immediatamente le proprie attività, qualora dimostrino di essere in possesso di titoli, attestati, abilitazioni o qualifiche professionali, ovvero, di aver svolto analoghe attività documentabili o certificabili, negli ultimi 5 anni;
- F) Il Consiglio Direttivo o chi per esso, decide sull'ammissione o sull'esclusione degli "operatori volontari" entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda completa. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
- G) Le dimissioni dal **Corpo** vanno presentate, per iscritto, al Consiglio Direttivo dell'**ENTE**, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - Le dimissioni dal ${f Corpo}$ non concretizzeranno le dimissioni dall' ${f ENTE}$.
 - Le dimissioni dall'ENTE concretizzano le dimissioni dal Corpo.
- H) Gli appartenenti al **Corpo** svolgono tutte le attività operative dell'**ENTE** finalizzate alla protezione, difesa, soccorso degli animali e dell'ambiente, ivi compreso le attività di Vigilanza eco-zoofila e quelle connesse di Protezione Civile, nonché quelle previste dall'art. 2 del presente statuto e dalle eventuali delibere **dell'Assemblea dei soci** o del Consiglio Direttivo.
- I Soci, classificati "operatori volontari" qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale, vengono immediatamente sospesi dall'attività operativa, in quanto il mancato versamento li rende oltre che scoperti dal sistema assicurativo obbligatorio, anche dalla qualità di soci, in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo o degli organi competenti.
- J) Gli "operatori volontari" in caso di dimissioni, sospensione o espulsione sono in obbligo di restituire divise, tessere, fregi, distintivi, autorizzazioni e quant'altro ricevuto dall'ENTE per l'espletamento del proprio servizio.
 - La mancata restituzione concretizzerà appropriazione indebita e perseguita per legge
- K) Nel Corpo sono inseriti anche i dipendenti dell'ENTE, contraddistinti con la scritta "operatori effettivi".
- In conformità alla Legislazione vigente l'attività di Volontariato NON PUO' ESSERE RETRIBUITA IN ALCUN MODO nemmeno da eventuali diretti beneficiari
- M) Le eventuali spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 445/2000, a condizione che l'importo sia stato stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Gli importi di rimborso sono previsti dall'art. 17 del D: Lds n. 117/2017
- N) L'attività di volontariato è incompatibile e vietata con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente in cui il volontario sia socio o associato.

Appositi regolamenti disciplineranno l'accesso, l'espletamento, delle attività ed i servizi espletati dal Corpo.

TITOLO 4: PATRIMONIO SOCIALE DI BOLOGNAZOOFILA

ART. 15) - DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'ENTE è indivisibile ed è costituito:

- A) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare a seguito di acquisto, lascito, donazione, eredità, comodato o locazione risultante nel libro degli inventari;
- B) dalle quote sociali e associative, da contributi, da erogazioni pubbliche o private, utili di gestione, entrate diverse;
- C) da eventuale fondo di riserva;
- D) da eventuali fondi istituiti dallo Statuto, dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo in carica;
- E) da equipaggiamenti, attrezzature, veicoli, e qualunque altro oggetto in uso, comodato, locazione o affidamento;
- F) tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'**ENTE** dovrà essere inventariato e registrato nel libro degli inventari, con esclusione dei beni di consumo e quelli di valore inferiore a 500,00 euro, salvo diversa prescrizione di legge.

ART. 16) - PATRIMONIO VEICOLARE DI BOLOGNAZOOFILA

- A) Il patrimonio veicolare dell'**ENTE**, è formato da ogni categoria di veicoli prevista dal vigente codice della strada, natanti o velivoli che potranno essere necessari ed utili per svolgere le attività istituzionali.
 - Il patrimonio veicolare, i natanti ed i velivoli possono essere di proprietà, in uso, in comodato in locazione o affidamento o altre modalità previste dalle leggi vigenti.
- B) Gli "operatori volontari" addetti ai servizi operativi, possono utilizzare i propri veicoli, in tal caso, può essere previsto un rimborso spese, previo disponibilità di bilancio e preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- C) I veicoli dell'**ENTE** possono essere acquistati, accettati, o ceduti dietro semplice delibera del Consiglio Direttivo. Al Presidente è demandata l'esecuzione della delibera.
- D) I conducenti dei veicoli intestati, in uso, in comodato, in locazione o affidamento all'ENTE, sono responsabili in solido, penalmente, e civilmente di ogni danno, violazione od abuso eventualmente commesso con dolo, negligenza o inosservanza delle normative vigenti, sollevando gli Organi Direttivi, da ogni responsabilità.
- E) La guida dei veicoli è condizionata ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo o chi per esso.
- F) Chiunque conduce un veicolo di proprietà, in uso, in comodato, in locazione o affidamento all'**ENTE** senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo commetterà violazione al presente statuto e sarà responsabile penalmente e civilmente del suo comportamento.
- G) Qualora l'**ENTE** per l'espletamento delle proprie attività di volontariato utilizzi in comodato veicoli di soci, Enti Pubblici o Privati, ovvero, di altre Associazioni, previo apposito protocollo d'intesa, su tali veicoli dovrà essere applicato in maniera evidente il logo del **Corpo**, salvo, si tratti di attività riservata (vigilanza e prevenzione)

TITOLO 5: BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE DI BOLOGNAZOOFILA

ART. 17) - BILANCIO

- A) L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
- B) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'**ENTE**, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, pertanto, saranno utilizzati dal Consiglio Direttivo per i fini perseguibili nel successivo bilancio.

ART. 18) - RISORSE ECONOMICHE DELL'ENTE

L'ENTE per il buon funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di volontariato per fini protezionistici e di solidarietà, trae le proprie risorse economiche da:

- A) Quote sociali ed associative;
- B) Contributi degli Associati;
- C) Contributi di privati;
- D) Contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali ed Enti Pubblici, finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività, progetti e/o convenzioni;
- E) Contributi di Enti Internazionali e della CEE;
- F) Donazioni e/o lasciti testamentari;
- G) Rimborsi derivanti da accordi, convenzioni e progetti;
- H) Entrate derivanti da attività associative, ivi compreso la gestione di servizi o progetti finalizzati agli scopi sociali;
- I) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- L) Attività di raccolta fondi, in conformità all'articolo 7 del D.Lgs n. 117/2017
- M) Ogni altra entrata o provente compatibile con le finalità dell'ENTE riconducibile al D.Lgs n. 117/2017
- N) Attività diverse di cui l'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 purchè previste dallo statuto e che siano secondarie e strumentali

ART. 19) - NORME AMMINISTRATIVE DELL'ENTE

- A) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile in solido del servizio amministrativo e della tenuta del "Libro del rendiconto economico annuale".
- B) L'ENTE per le proprie esigenze sociali ed amministrative può instaurare convenzioni o rapporti di lavoro autonomo o professionale, assumere dipendenti nei limiti della disponibilità di bilancio.
- C) Il Tesoriere ha l'obbligo di sottoporre mensilmente una relazione, esponendo la situazione contabile ad amministrativa in atto al Presidente e al Consiglio Direttivo.
- D) Il Tesoriere può delegare parte dei suoi compiti a Soci e/o a soggetti esterni, fermo restando l'obbligo di controllo, coordinamento e responsabilità sul lavoro eseguito.
- F) Il Consiglio riconosce ai Soci il rimborso delle eventuali spese sostenute in nome, per conto **dell'ENTE**. I rimborsi debbono essere documentati e preventivamente autorizzati, salvo i casi di forza maggiore.
 - Possono essere istituiti anche rimborsi forfetari, a condizione che tali rimborsi siano favorevoli all'ENTE.

ART. 20) - CONTI DI CREDITO ED AMMINISTRATIVI

- A) Per il corretto funzionamento amministrativo dell'**ENTE**, il Consiglio Direttivo, previo apposita delibera può attivare ed effettuare le seguenti operazioni amministrative:
- 1) L'apertura di uno o più conti correnti bancari e/o postali;
- 2) L'apertura di uno o più libretti o certificati di deposito, presso istituti di Bancari o le Poste Italiane;
- 3) L'apertura di un conto di credito per la corrispondenza con la tassa a carico del destinatario;
- 4) L'apertura di caselle postali;
- 5) Effettuare ogni operazione, finanziaria ed amministrativa deliberata dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo.
- B) Il Consiglio Direttivo con apposita delibera può revocare, in qualsiasi momento, i rapporti in essere con gli Istituti e le Amministrazioni precedentemente elencate.

Al Presidente è demandata l'esecuzione di tali delibere.

- C) Il Consigliere che si dimette, resta sempre responsabile di tutti gli atti effettuati, come tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo sino alla data delle dimissioni stesse.
- D) Per agire sui conti correnti, libretti, certificati di deposito o fondi previsti dal presente statuto, è obbligatoria la firma singola del Presidente ovvero quella del Tesoriere congiunta con il Vicepresidente o Segretario.

ART. 21) - LIBRI SOCIALI

Per il corretto funzionamento dell'ENTE potranno essere utilizzati i seguenti libri sociali:

- A) Libro dei verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
- B) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva
- C) Libro dei Soci e Aderenti attivi assicurati
- D) Libro del Rendiconto Economico Annuale
- E) Libro degli Inventari
- F) Ogni altro libro o registro utile alla gestione sociale.

La registrazione sui libri sociali può avvenire manualmente, con sistema informatico, con l'applicazione a colla di verbali, di atti o documenti originali o in copia citando la destinazione degli stessi debitamente vidimati con il sigillo sociale.

TITOLO 6: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI BOLOGNAZOOFILA

ART. 22) - DISPOSIZIONI GENERALI

- A) Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.
- B) L'Assemblea Ordinaria deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della convocazione. L'Assemblea Straordinaria deve essere comunicata almeno trenta giorni prima della convocazione.
- C) Le Assemblee potranno essere convocate con le seguenti modalità:
 - 1) con comunicazione scritta ad ogni singolo socio;
 - 2) con comunicazione tramite il notiziario sociale;
 - 3) con comunicazione via fax;
 - 4) con comunicazione via e.mail;

La convocazione dovrà essere esposta nell'albo sociale.

- D) Ogni qualvolta che verrà convocata un'**Assemblea dei soci**, dovrà essere eletto dalla stessa un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, tale incarico non potrà essere affidato ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri in carica.
- E) Nell'Ordine del Giorno delle convocazioni deve essere obbligatoriamente indicato:
 - 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea;
 - 2) l'indicazione della 1[^] e 2[^] convocazione che non può essere nella stessa giornata;
 - 3) gli argomenti da discutere;
 - 4) le indicazioni sulle eventuali deleghe;
 - 5) i casi di esclusione dall'Assemblea e dalle votazioni sociali.

ART. 23) - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea approva, delibera e dispone:

- A) le linee del programma, delle attività, l'indirizzo di politica associativa per la gestione dell'ENTE;
- B) alla scadenza, e/o in caso di necessità, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri o le eventuali sostituzioni degli stessi;
- C) il bilancio consultivo e preventivo;
- D) eventuali stanziamenti;
- E) su ogni eventuale questione sottoposta all'Assemblea stessa, prevista dall'Ordine del Giorno;
- F) approva l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti e le loro eventuali modifiche quando previste;
- G) Delibera sull'esclusione dei soci proposte dal Consiglio Direttivo
- H) Ogni eventuale quesito di competenza dell'Assemblea dei soci.
- L'Assemblea dei soci non può disporre che il Consiglio Direttivo assuma obbligazioni economiche che non siano coperte da fondi e/o dal bilancio sociale.

ART. 24) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata:

- A) Tutte le volte che almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- B) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Probiviri;
- C) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente;
- D) Ogni qualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
 - Qualora il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda non si pronunci in merito alla richiesta, l'Assemblea deve intendersi autorizzata. Un decimo dei soci è desunto dal numero degli iscritti aventi diritto al voto, registrati nel libro soci, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
- E) Le convocazioni ai soci per la partecipazione all'Assemblea straordinaria deve avvenire almeno trenta giorni prima, tramite comunicazione scritta con le modalità previste dall'art. 22 comma C1) del presente statuto, l'organizzazione dell'Assemblea compete ai soci richiedenti, con la collaborazione del Consiglio Direttivo o chi per esso.
- F) L'Assemblea Straordinaria, avverrà al più presto nel rispetto dei modi e termini previsti dal presente statuto. Nella convocazione dovrà essere specificato l'ordine del giorno, che non potrà essere variato, salvo approvazione dell'Assemblea stessa.
- H) Le Assemblee Straordinarie non potranno essere effettuate nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio salvo obblighi di legge.

ART. 25) - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- A) In prima convocazione l'Assemblea, è costituita con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
- B) In seconda convocazione l'Assemblea, è costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.
- C) L'Assemblea regolarmente costituita, può validamente deliberare, a maggioranza assoluta (metà più uno), con i voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- D) La seconda convocazione non potrà avere luogo prima di 24 ore dalla data fissata per la prima.
- E) Le delibere sono immediatamente operative, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.
- F) Per la partecipazione alle Assemblee e per le votazioni previste dal presente statuto, il numero dei Soci aventi diritto al voto, viene desunto da quelli regolarmente iscritti nel libro soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- G) I soci aventi diritto al voto all'atto della registrazione per la partecipazione **all'Assemblea** verranno dotati di un'apposita tessera colorata e numerata che dovrà essere esibita nelle votazioni per alzata di mano e/o voto palese.

ART. 26) - MODIFICHE DI STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ENTE BOLOGNAZOOFILA O.d.V. - E.T.S.

- A) Per validamente deliberare sulle modifiche di statuto dell'ENTE occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- B) Per validamente deliberare lo scioglimento dell'ENTE occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
- C) In caso di scioglimento dell'ENTE, per qualunque causa, il patrimonio residuo dedotto ogni eventuale debito, sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato con finalità zoofile, sentito l'organo di controllo, salvo diversa destinazione, imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, a tal fine l'Assemblea dei soci nomina tre liquidatori con pieni poteri.

ART. 27) - COMMISSIONI ELETTORALI E RICORSI

- A) Ogni qualvolta venga stabilita l'elezione totale o parziale di membri delle cariche sociali, il Presidente dell'ENTE, su delibera del Consiglio Direttivo provvederà a nominare una Commissione Elettorale composta di tre membri. La Commissione una volta costituita elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario.
- B) Al Consiglio Direttivo compete la vigilanza ed il controllo sull'operato delle Commissioni Elettorali, adottando ogni eventuale provvedimento per garantire la legittimità delle funzioni delle Commissioni stesse.
- C) Tutti i ricorsi vanno indirizzati al Presidente del Consiglio Direttivo dell'ENTE e possono essere integrati con prove, testimonianze e audizioni, ivi compreso i ricorsi elettorali.
- D) Tutti i ricorsi Associativi ivi compresi quelli elettorali debbono essere presentati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica e/o emanazione del provvedimento per il quale si intende presentare ricorso.

ART. 28) - VOTAZIONI GENERALI, PARZIALI E RELATIVE DELEGHE

- A) Le votazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo possono avvenire:
- 1) per alzata di mano,
- 2) per voto palese nominativo
- a scrutinio segreto,
- 4) per referendum
- B) Il Consiglio Direttivo, qualora lo reputi utile nell'interesse associativo, al fine di garantire la massima partecipazione democratica dei soci alla gestione dell'associazione, può indire referendum o votazioni anche tramite corrispondenza postale, utilizzando gli appositi stampati predisposti dal Consiglio Direttivo ovvero tramite sistema on.line.
- C) Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali debbono avvenire solo per scrutino segreto
- D) Alle votazioni potranno partecipare solo i Soci aventi diritto al voto.
- Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.
- F) Tutte le votazioni e deliberazioni adottate dalle **Assemblee dei soci**, dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva sono riportate nei libri sociali.

TITOLO 7: ORGANI DIRETTIVI DI BOLOGNAZOOFILA

ART. 29) - ORGANI DIRETTIVI DELL'ENTE

- A) Sono Organi Direttivi:
 - 1) l'Assemblea dei soci quale organo sovrano e deliberante;
 - 2) il Consiglio Direttivo e la Giunta quali organi direttivi ed esecutivi;
 - 3) il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione;
 - 4) i Delegati Provinciali, i Referenti dei Distaccamenti ed i Commissari quali organi direttivi periferici;
 - 5) il Direttore Generale quale organo direttivo, amministrativo e di coordinamento se presente;
 - 6) il Collegio dei Probiviri quale organo di garanzia.
- B) Qualunque Socio che rivolga un'istanza per iscritto, intesa ad ottenere un'autorizzazione da uno dei suddetti Organi Direttivi, qualora non riceva specifica risposta scritta, entro 60 giorni, deve intendersi autorizzato di fatto.
 Tutte le istanze debbono pervenire, tramite lettera raccomandata R.R. al Presidente dell'ENTE.
- C) Tutti i componenti degli Organi Direttivi, in conformità alle leggi vigenti, sono responsabili in solido del proprio operato e degli atti da loro sottoscritti. In caso di deliberazioni collegiali tutti i componenti ne sono responsabili.
- D) I componenti degli Organi Direttivi che dissentono circa le delibere da approvare debbono far annotare il loro dissenso che dovrà essere registrato sui libri sociali.
- E) Le date delle riunioni degli Organi Direttivi possono essere disposte da statuto, da regolamento, ovvero con apposita delibera degli Organi Direttivi. Alla Segreteria compete il compito delle convocazioni degli organi centrali.

ART. 30) - COMPONENTI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELL'ENTE

- A) Alle Assemblee ordinarie e straordinarie possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti e risultanti dal libro dei soci.
- B) In tali Assemblee hanno diritto di voto solo i soci iscritti da almeno 12 (dodici) mesi ed in regola con le quote sociali.
- C) Il numero dei soci aventi diritto al voto è desunto da quelli iscritti alla data del 31 dicembre precedente
- D) Le Assemblee possono essere registrate e/o videofilmate.

ART. 31) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ENTE

- A) Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci è composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 Consiglieri sempre in numero dispari. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo o ricostitutivo.
- B) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, ed è rieleggibile.
- C) Il Consiglio Direttivo, una volta costituito, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario che formano la Giunta Esecutiva, le delibere di Giunta sono immediatamente esecutive ma dovranno essere ratificate al primo Consiglio Direttivo, vige comunque il principio del silenzio essenso.
- D) Il Consiglio Direttivo può delegare, ad altri Consiglieri, o Soci, tutti gli incarichi che riterrà opportuno per il buon funzionamento dell' **ENTE** e nomina il Tesoriere.
- E) Al Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano a mancare componenti per recesso o altri motivi, è riconosciuto il potere di cooptare i propri membri decaduti, con i Soci votati, ma non eletti, in qualsiasi momento del suo mandato.
- F) Il Consiglio Direttivo può disporre votazioni parziali per integrare od aumentare eventuali carenze del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri.
- G) Ogni incarico sociale è volontario e completamente gratuito.
- H) Sono incompatibili tra loro le cariche di Membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un Consigliere, per validamente deliberare debbono essere presenti almeno 3 (tre) consiglieri, le delibere sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.
- J) In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano.
- K) Le assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo vanno giustificate per iscritto.
- L) In caso di tre assenze in un anno senza alcuna giustificazione, il Consigliere viene dichiarato decaduto.

SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- M) Coordinare, espletare e vigilare sull'applicazione dei programmi delle attività sociali previsti dal presente statuto sulla base delle linee programmate ed approvate dall'**Assemblea dei Soci**;
- N) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- O) Predisporre i bilanci ed inventari, la compravendita e permuta dei beni mobili ed immobili, la costituzione dei diritti reali, il consenso all'iscrizione di ipoteche su beni mobili ed immobili, la costituzione di mutui, l'assunzione di obbligazioni bancarie, il conferimento di procure;
- P) Stipulare convenzioni, contratti ed atti di ogni genere utili ed inerenti alle attività istituzionali;
- Q) Predisporre, applicare e fare applicare i regolamenti interni utili a disciplinare ed espletare le attività sociali;
- R) Deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci e degli "Operatori Volontari", nonché sulla sospensione, radiazione ed espulsione degli stessi, l'assunzione di dipendenti, di collaboratori esterni, del Direttore Generale;
- S) Svolgere in genere ogni attività o funzione utile all'attuazione degli scopi sociali e finalità dell'**ENTE** purché non in contrasto con il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le leggi vigenti;
- T) La nomina dei rappresentanti in seno a Organismi pubblici di partecipazione, privati, Associazioni o Commissioni in genere, in cui l'**ENTE** stessa abbia obbligo o interesse a partecipare o a essere presente;
- U) Il Consiglio Direttivo può costituire, con apposita delibera, Comitati, Progetti e Servizi, nella delibera istitutiva, dovranno essere previsti i compiti ed i poteri conferiti.
- V) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche in modalità di videoconferenza.
- Z) Le delibere del Consiglio Direttivo sono applicate dal Presidente.

ART. 32) - IL PRESIDENTE DELL'ENTE

- A) Il Presidente ha la Rappresentanza e la firma legale dell'ENTE.
- B) Nessun atto o documento ha valore legale e sociale se privo di firma del Presidente o del Suo delegato.
- C) In caso di assenza del Presidente le funzioni di rappresentanza sono demandate al Vicepresidente o altro Delegato. Il delegato alla firma in sostituzione del Presidente è responsabile in solido degli atti o documenti sottoscritti.
- D) Il Presidente, o chi per esso, in caso di vacanze degli incarichi sociali, potrà assumere ad interim ogni incarico associativo, in attesa che il Consiglio Direttivo o l'**Assemblea dei soci** assegni la nuova nomina.

ART. 33) – I DELEGATI PROVINCIALI E I REFERENTI DEI DISTACCAMENTI TERRITORIALI

- A) I Delegati Provinciali, svolgono le funzioni previste dall'art. 6 del presente Statuto e dalla delibera di nomina esclusivamente, nell'ambito della propria Provincia.
- B) I Referenti dei Distaccamenti Territoriali svolgono le funzioni previste dall'art. 7 del presente Statuto e dalla delibera di nomina nell'ambito territoriale del proprio Distaccamento.

ART. 34) - ISTITUTO DEL COMMISSARIAMENTO

- A) L'istituto del Commissariamento verrà adottato in ambito associativo per la gestione centrale, periferica e organizzativa dell'ENTE.
- B) La nomina di un Commissario potrà avvenire solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - 1) Per la gestione globale **dell'ENTE** quando non sia possibile l'elezione di un regolare Consiglio Direttivo. Tale nomina compete solo ed esclusivamente **all'Assemblea dei soci** o agli Organi di controllo.
 - 2) Per la gestione di una Delegazione provinciale, di un Distaccamento territoriale, di un Comitato, di un Progetto, di un Servizio o di una semplice Attività.
 - 3) Nell'atto di nomina debbono essere previsti la durata, i compiti, le funzioni e i poteri assegnati ai Commissari.
 - 4) La Delibera di nomina compete al Consiglio Direttivo ed è applicata dal Presidente dell'Ente.

ART. 35) - IL DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio Direttivo, qualora sussista la disponibilità a bilancio e l'esigenza associativa lo consenta, può nominare per la gestione organizzativa dell'**ENTE** un Direttore Generale nei modi e nei termini stabiliti nella delibera di nomina.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 36) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora le attività dell'**ENTE** e conseguentemente il Bilancio annuale superasse i limiti previsti dagli artt, 30 e 31 del D.Lgs n. 117/2017 l'**ENTE** provvederà di conseguenza la nomina degli Organi di Controllo e Revisione Legale dei conti.

Gli appartenenti agli Organi di Controllo e Revisione Legale dei Conti, una volta nominati possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

ART. 37) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'ENTE

- A) Il Collegio dei Probiviri è eletto o nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di tre membri
- B) Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, decadono alla scadenza del proprio mandato.
- C) I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio, solo con parere consultivo.
- D) I membri del Collegio eleggono il loro Presidente, Vice Presidente e Segretario, comunicandolo al Consiglio Direttivo.
- E) Al Collegio dei Probiviri ha mandato a giudicare:
 - 1) tutte le diatribe interne dell'ENTE,
 - 2) tutti i casi disciplinari,
 - 3) tutti i ricorsi,
 - 4) ogni eventuale caso che necessita di soluzione.
- F) Il giudizio del Collegio è inappellabile, fermo restando la facoltà del socio di ricorrere anche in sede giurisdizionale.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38) - REGOLAMENTI DELL'ENTE

- A) L'ENTE, potrà dotarsi di appositi regolamenti per l'attuazione del presente statuto, disciplinare le proprie attività, i servizi, i progetti, le Commissioni ed i Comitati.
- B) I Regolamenti dovranno essere registrati nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, ovvero, soggetti ad autorizzazione od approvazione da parte degli Organi Pubblici competenti in materia, se previsto.
- I Regolamenti, sono predisposti dal Consiglio Direttivo in carica e saranno ratificati alla prima Assemblea dei soci.
 I Regolamenti predisposti e deliberati dal Consiglio Direttivo sono immediatamente operativi dopo 30 (trenta) giorni dalla registrazione nei libri sociali.
- D) Sino all'emanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla sua registrazione per modifica, il Consiglio Direttivo potrà con apposite delibere disciplinare tutte le attività sociali regolamentabili.
- E) I Regolamenti disposti dagli Enti pubblici competenti nelle materie previste dagli scopi e attività associative e applicabili all'**ENTE** per obbligo, convenzione o convenienza sono operativi immediatamente dopo la delibera di accettazione o di sottoscrizione da parte del Consiglio Direttivo e/o del Presidente di Bolognazoofila.

ART. 39) - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o nei regolamenti associativi, fatta salva ogni imposizione di legge, si fa' riferimento alle vigenti disposizioni legislative generali e locali in materia di associazionismo, di volontariato, di procedure amministrative e le norme previste dal Codice del Terzo Settore D.Lgs n. 117/2017.

ART. 40) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A) L'ENTE BOLOGNAZOOFILA OdV – ETS appena aggiornato il presente Statuto, entro 90 giorni provvederà a notificarlo agli Enti interessato ed ai propri associati ed inserirlo nel sito web dell'Ente Bolognazoofila

In data 12 settembre 2013 presso lo Studio Notarile del Dott. Francesco Casarini di Anzola dell'Emilia (BO), registrato al repertorio n. 38372 – raccolta n. 6.853 è stato effettuato con atto pubblico la variazione dello statuto sociale, un nuovo atto costitutivo e la relativa nomina del Consiglio Direttivo.

Tali atti sono stati regolarmente registrati al II° Ufficio delle Entrate di Bologna, in data 19 settembre 2013 al n. 14.677 Serie IT



per II Consiglio Direttivo II Presidente Gianfranco kolletzek